



Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
n. 944 del 05/07/2017

Proponente: Distretto Alto Tevere-Direzione

Oggetto: Accordo per l'erogazione delle prestazioni di assistenza termale fra AUSL UMBRIA 1 e TERME DI FONTECCHIO s.r.l. fino al 31 dicembre 2017.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 5279 del 28/06/2017 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo – Dott.ssa DORIANA SARNARI

il Parere del Direttore Sanitario – Dr. PASQUALE PARISE

Hash .pdf (SHA256):

a65499cacff2cd07a56af0a45fe60c429dc1bccaf4cda872e0bc114a0d57ca96

Hash .p7m (SHA256):

7566fbc989dc636ce1ece8dd528d9b764aa7b5584123861ffc3e597486324607

Firme digitali apposte sulla proposta:

Daniela Felicioni, Pasquale Parise, Rosalba Renzacci, DORIANA SARNARI

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Andrea CASCIARI)*

* Questo documento è firmato digitalmente, pertanto ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. I documenti perdono ogni valore legale quando vengono stampati, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altro destinatario, è necessario copiarlo su supporto magnetico oppure inviarlo per posta elettronica.

I tetti sopra riportati corrispondono ai costi sostenuti nei confronti delle Terme di Fontecchio nel corso dell'anno 2012, anno di riferimento per l'Accordo nazionale 2013 – 2015, e saranno oggetto di rivalutazione sulla base dell'atto di recepimento da parte della Regione Umbria del nuovo Accordo Nazionale.

Le Terme fattureranno le prestazioni in ragione del livello 1 Super, vista l'iscrizione a FoRST. Qualora non venga presentata la certificazione degli avvenuti versamenti alla stessa FoRST, si provvederà al recupero, della differenza sulla tariffa inferiore, in sede di conguagli annuali.

In allegato alla presente proposta, e denominato Allegato 1, viene riportato lo schema di "ACCORDO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TERMALE FRA AUSL UMBRIA 1 E TERME DI FONTECCHIO s.r.l. FINO AL 31 DICEMBRE 2017." che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e che sancisce quanto illustrato sopra;

Visti gli obblighi in materia di validazione dei dati delle prestazioni termali, si prevede il percorso riportato nell'Allegato 1 – Allegato 1.1 - Protocollo Operativo per la Gestione del Flusso E (Termale) Stabilimento "Terme di Fontecchio" – già condiviso nei contenuti con la stessa azienda termale e con il Servizio Programmazione e Controllo di questa AUSL.

Dato atto delle innovazioni normative in materia di lotta alla corruzione, costituisce parte integrante del presente atto anche l'Allegato 1.2 – "Patto di integrità relativo all'accordo per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda Usl Umbria 1 e l'azienda termale Terme di Fontecchio s.r.l. di Città di Castello (PG) per l'erogazione di prestazioni di assistenza termale."

Il finanziamento dei costi derivanti dal presente atto trova copertura nel Bilancio Economico Preventivo 2017 al Conto Economico 320 50 10 "Assistenza Termale e diversa" per € 356.970,89 e al Conto Economico 320 50 11 "Assistenza Termale da privato per cittadini non residenti" per € 220.307,11 per i residenti in altre Regioni.

Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente Delibera:

1. di recepire quanto riportato in premessa, quale parte sostanziale della presente Delibera, e di stipulare l'accordo contrattuale con l'azienda termale "Terme di Fontecchio" s.r.l. ubicata a Città di Castello (PG) secondo lo schema Allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stipulare inoltre, e specificatamente, gli Allegati 1.1 - Protocollo Operativo per la Gestione del Flusso E (Termale) Stabilimento "Terme di Fontecchio" - e 1.2 "Patto di integrità relativo all'accordo per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda Usl Umbria 1 e l'azienda termale Terme di Fontecchio s.r.l. di Città di Castello (PG) per l'erogazione di prestazioni di assistenza termale." - costituenti anch'essi parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di delegare alla stipula di cui ai punti precedenti il Direttore del Distretto Alto Tevere, Dott.ssa Daniela Felicioni;
4. di dare atto che l'accordo contrattuale prevede i seguenti limiti dei tetti annuali di spesa:
 - residenti nella AUSL U1 tetto di spesa di € 345.442,14;
 - residenti nella AUSL U2 tetto di spesa di € 11.528,75;
 - mentre per i residenti extra-Regione il tetto annuale di anticipazione è di € 220.307,11;

**ACCORDO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI
ASSISTENZA TERMAL E FRA AUSL UMBRIA 1 E TERME DI
FONTECCHIO s.r.l. FINO AL 31 DICEMBRE 2017.**

La AUSL Umbria 1, con sede legale provvisoria in Via G. Guerra 17/21 a Perugia, rappresentata dal Direttore del Distretto Alto Tevere, Dott.ssa Daniela Felicioni, a ciò delegata dal Direttore Generale Dott. Andrea Casciari con Delibera n. del ;

e

L'Azienda Termale Terme di Fontecchio s.r.l., con sede in Città di Castello (Perugia), c.f. 01118680543, di seguito denominata Terme, rappresentata dall'Amministratore Unico, , autorizzato all'atto;

Premesso quanto segue:

Ai sensi dell'art. 44 terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.833 e del D. Lgs.vo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.M. 19.05.1986;

Visto quanto disposto dalla DGR del 06.05.1998 n. 2170;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2291 del 16/3/2001, della Direzione Regionale Sanità e servizi Sociali – Ufficio II° - Accreditamento e Valutazione Qualità;

Visto il DPCM 29/11/2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza;

Vista la DGR del 13 ottobre 2004 n. 1526;

Visto il Decreto 23 dicembre 2008 del Ministero della Salute “Ulteriore proroga dei termini previsti dal decreto 22 marzo 2001, così come integrato dal decreto 17 dicembre 2007, di individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l’erogazione delle cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale”;

Vista l'Intesa della Conferenza Stato-Regioni Rep. Atti n. 18/CSR del 09 febbraio 2017, ai sensi dell’art. 4 della legge 24 ottobre 2000, n.323, sull’Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018;

Nelle more di eventuali, ulteriori decisioni per l’anno 2017 in merito

ART. 3

La proposta-richiesta di cui all'art. 2, conforme al modello ministeriale, deve contenere, oltre ai dati anagrafici del curando e al codice di tessera sanitaria, l'indicazione della diagnosi accertata e del ciclo di cure termali da praticare, oltre che la dichiarazione dell'assistito, sotto propria responsabilità, di non aver usufruito, nell'anno solare in corso, di altro specifico ciclo di cure termali, connesso con la patologia, con onere a carico del S.S.N., oppure di avere diritto, in quanto appartenente alle categorie previste dalla normativa, a due cicli di cura.

ART. 4

Le Terme, prima di ammettere il curando alla effettuazione del tipo di cura termale indicato nella proposta-richiesta, devono sottoporlo ad accurata visita medica per l'accertamento di eventuali controindicazioni cliniche e per la prescrizione della terapia termale per quanto concerne qualità, tempi e modalità delle somministrazioni, nell'ambito del ciclo autorizzato.

Nel caso in cui vengano accertate controindicazioni al tipo di cura autorizzato, il curando non può essere ammesso ad altro tipo di cura, se non previo confronto con il Medico della AUSL Umbria 1, incaricato di seguire l'assistenza termale.

I compiti di cui al primo e secondo comma del presente articolo spettano al Direttore Sanitario responsabile dello stabilimento, o ad altro sanitario dallo stesso incaricato, il quale è anche tenuto, ai sensi del presente accordo, a controllare le terapie farmacologiche in corso per l'affezione per la quale è autorizzata la cura termale o per affezioni concomitanti, ad effettuare gli interventi di urgenza, praticabili nello stabilimento termale, che si rendano necessari nel corso della cura termale ed a compilare la "cartella clinica termale individuale".

Il curando, dopo la visita di ammissione, è provvisto di tagliandi in numero corrispondente alle cure da praticare con l'indicazione, ove necessario, del suo turno giornaliero.

ART. 5

Tutti i cicli di cura indicati nell'art. 1 del presente accordo hanno, di norma, la durata massima di giorni 15, entro i quali le prestazioni di cui si

Qualora sorgano contestazioni sulle prestazioni effettuate, il pagamento delle stesse rimane sospeso fino a quando non si esprimerà nel merito la Regione dell'Umbria.

ART. 7

Le tariffe di cui al precedente articolo si intendono vigenti, fisse ed immutabili per tutto il periodo di validità dell'Accordo Nazionale e del presente accordo, ed onnicomprensive di ogni prestazione prevista.

Ai fini dell'applicazione del livello tariffario per le aziende che aderiscono al Fondo per la ricerca scientifica, riconosciuto nel livello 1 Super, le Terme si impegnano a consegnare alla AUSL copia della certificazione che FoRST rilascerà. In caso di mancata certificazione non sarà applicato detto livello tariffario e la AUSL procederà al recupero delle eventuali somme non dovute.

La AUSL non assume a proprio carico l'onere relativo a cicli di cura erogati dalle Terme in difformità a quanto previsto dal presente accordo e dalle normative in materia di assistenza termale.

ART. 8

Nel caso in cui il curando fruisca di un numero di prestazioni inferiori rispetto a quello indicato per ciascun ciclo di cui al precedente art. 1 il corrispettivo dovuto alle Terme è costituito da una somma fissa stabilita dall'Accordo Nazionale di cui all'articolo precedente, cui va aggiunta la somma dei prezzi unitari delle prestazioni effettivamente fornite, calcolati detraendo, dalla tariffa intera spettante alle Terme per il particolare tipo di cura, la predetta quota fissa, e dividendo l'importo ottenuto per il numero delle prestazioni che compongono il ciclo stesso. Del corrispettivo come sopra determinato, compete alle Terme, nei casi in cui è prevista dalla legge, solo la parte eccedente la quota di partecipazione alla spesa direttamente sostenuta dai curandi.

Ai fini di cui al comma precedente, il prezzo unitario delle prestazioni relative ai cicli di cura comprendenti anche accertamenti specialistici, di laboratorio e/o strumentali, è calcolato dividendo la tariffa intera, dopo aver detratta la somma fissa, per il numero delle prestazioni idrotermali che costituiscono il ciclo di cura. Il compenso dovuto alle Terme è quindi

effettuata dalla AUSL entro i termini previsti dalle normative vigenti secondo la regolamentazione della stessa AUSL, fermo restando che l'importo delle fatture sia nei limiti dei tetti di cui al precedente art. 6.

Le fatture dovranno essere formulate con tutti i dati necessari per la successiva procedura di addebito per compensazione.

Per consentire alla AUSL il rispetto del termine di cui al comma 1 del presente articolo, le Terme si impegnano ad inviare le fatture tramite piattaforma per la fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, previo invio della documentazione prevista a corredo dalla normativa al Direttore del Distretto Alto Tevere che provvederà all'espletamento delle procedure di verifica e controllo tramite i servizi dello stesso Distretto, nonché invio alla U.O. Programmazione e Controllo della documentazione necessaria al "Flusso E" come di seguito specificato.

ART.10

Per quanto concerne i flussi informativi, i tempi e le modalità di controllo delle prestazioni, i tempi e le modalità delle fatturazioni e della loro liquidazione, sono disciplinati dall'Allegato 1.1 denominato: "Protocollo Operativo per la Gestione del Flusso E (Termale) Stabilimento "Terme di Fontecchio".

Le Terme dovranno inoltre assolvere eventuali ulteriori debiti informativi disposti nel periodo di validità del presente accordo da normative nazionali, regionali o concordati con la AUSL.

ART. 11

Visti gli adempimenti connessi alla Tessera Sanitaria ed in particolare quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito MEF) del 17 novembre 2006 e dalla Legge 23 dicembre 2005, n. 266, le Terme sono responsabili della verifica della corretta modalità di compilazione delle ricette e delle informazioni relative che saranno richieste dal MEF e assumono a proprio carico eventuali oneri derivanti da anomalie o mancato rispetto delle normative di cui sopra.

ART. 12

Le Terme sollevano la AUSL da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura che siano derivati ai curandi autorizzati, sia in dipendenza

- b) in caso di mancato rispetto da parte delle Terme dell'obbligo, sancito dal precedente art. 4, di sottoporre il curando a visita medica prima di ammetterlo all'effettuazione della cura;
- c) nel caso in cui le Terme impediscano la effettuazione dei controlli previsti dal secondo comma del precedente art. 12;
- d) nel caso di accertata non corrispondenza fra la proposta-richiesta di cure termali e le prestazioni effettivamente erogate;
- e) nei casi previsti dall'allegato patto per l'integrità.

ART.14

Il presente accordo, salvo quanto previsto per le tariffe convenzionali dai precedenti artt. 6 e 7, ha durata dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2017 ed ha efficacia per tutte le AA.SS.LL. del SSN.

ART. 15

Le Terme, per quanto attiene al presente accordo, garantiscono il pieno rispetto delle norme del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.ei.

Le Terme, relativamente ai vari aspetti della normativa sulla tutela della privacy e della riservatezza connessi al presente rapporto convenzionale, si impegnano anche al rispetto di quanto richiesto dalla AUSL in materia di tutela dei dati personali e sensibili.

ART. 16

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate sul fatto che i dati personali, raccolti per la formalizzazione del presente atto, sono oggetto di trattamento nei rispettivi archivi e che tali dati sono necessari, per la gestione di tutti i correlati adempimenti di legge (civili, fiscali, ecc.).

Le parti dichiarano, altresì, di essere a conoscenza degli obblighi e delle incombenze, derivanti dalla vigenza del "Codice in materia di protezione dei dati personali", e di assicurarne, pertanto, il loro rispetto. Le parti dichiarano, infine, di essere a conoscenza dei loro diritti, così come previsti dall'art. 7 del citato Codice.

ART. 17

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente

Protocollo Operativo per la Gestione del Flusso E (Termale)
Stabilimento “Terme di Fontecchio”

1. Ricezione dati di attività (Addebiti):

- Lo stabilimento termale trasmette mensilmente al Distretto Alto Tevere, **entro il 10 del mese successivo alla competenza**, il riepilogo delle prestazioni erogate con allegate ricette SSN.
- Lo stabilimento termale trasmette mensilmente al Servizio Programmazione, Controllo e Sistema Informativo dell’Azienda USL Umbria n.1 (Pro.C.S.I), **entro il 10 del mese successivo alla competenza**, i dati analitici di attività in file separati per dati anagrafici e dati sanitari, contenenti l’intera attività erogata.
- Il tracciato dei file deve essere conforme a quello previsto dal “*Disciplinare Tecnico per l’invio dei dati di attività dei flussi di mobilità alla Regione*”.
- Contestualmente, lo stabilimento termale trasmette al Pro.C.S.I, tramite PEC, il prospetto riepilogativo di cui all’Allegato n. 1;
- Il Pro.C.S.I. provvede ad effettuare il controllo di congruità tra il numero dei record, n. prestazioni ed importi dei file con quanto riportato nel prospetto riepilogativo, contestando tempestivamente allo stabilimento termale, e per conoscenza al Distretto Alto Tevere, l’eventuale non congruenza.

2. Effettuazione controlli:

- Il Pro.C.S.I., **entro 10 giorni** dal ricevimento dei dati, effettua i necessari controlli tecnico-sanitari dei dati, sulla base di quanto previsto dal “*Disciplinare Tecnico per l’invio dei dati di attività dei flussi di mobilità alla Regione*”, determinando le eventuali anomalie che vengono inviate tramite protocollo al Distretto Alto Tevere per il riscontro di competenza.
- Il Distretto Alto Tevere, attraverso il proprio Servizio Medico, effettua gli ulteriori controlli di merito sulle attività addebitate e procede

Oggetto: Patto di Integrità Azienda USL Umbria 1 e Terme di Fontecchio s.r.l.

PATTO DI INTEGRITA'
TRA
L'AZIENDA USL UMBRIA 1
E
TERME DI FONTECCHIO s.r.l.

Questo documento costituisce parte integrante del contratto relativo alla erogazione di prestazioni di assistenza termale, stipulato tra l'Azienda USL Umbria 1 e la Terme di Fontecchio s.r.l.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 e l'operatore economico di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nell'espletamento della gara e nel controllo dell'esecuzione del contratto in oggetto, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

Il sottoscritto Operatore economico si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase

misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
- esclusione del concorrente dalle gare d'appalto indette dall'Azienda USL Umbria 1 per 5 anni.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Città di Castello, li

AUSL UMBRIA 1
Il Direttore Distretto Alto Tevere
Dott.ssa Daniela Felicioni

Terme di Fontecchio s.r.l
L'Amministratore Delegato

Il presente Documento è conforme all'allegato al "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-19" della AUSL Umbria 1 adottato con Delibera del Direttore Generale del 31/01/2017 n° 100.